



COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

Via RICCARDO PITTERI n° 95/2 20134 MILANO Tel. 02.21722.899
Sito Internet: lombardia.lnd.it crllnd@pec.comitatoregionalelombardia.it
Canale Telegram @lndlombardia
Facebook: Figg Lnd Lombardia

Segreteria e Programmazione Gare:

Tel. 02.21722.202-204 - Fax 02.21722.233 - E.mail: affarigeneralicrl@lnd.it

Tesseramento:

Tel. 02.21722.206-207 - Fax 02.21722.231 - E.mail: tesseramentocrl@lnd.it
tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it

Sportello Unico:

Tel. 02.21722.261-209 - Fax 02.21722.230 – E.mail: societacrl@lnd.it

Ufficio Stampa e Pubbliche relazioni:

Tel./Fax 02.21722.205 - 347.4406339 - E.mail: ustampacrl@lnd.it

Servizio Pronto A.I.A.:

Tel. 02.21722.408-410

Giudice Sportivo Territoriale:

giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it

Corte d'Appello Territoriale:

cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N° 54 del 10/06/2021

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	1297
2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI	1297
2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.	1297
2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.	1297
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA	1297
3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO	1297
3.2 SEGRETERIA	1297
3.2.1 RINVIO GARA ECCELLENZA GIRONE B	1297
3.2.2 RICHIESTA COOLING BREAK	1298
3.2.3 ART. 109 SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE	1298
3.2.4 RILASCIO NULLA OSTA	1300
3.2.5 CONVOCAZIONE PER TORNEO NAZIONALE EUSALP 2021 3° EDIZIONE - RAPPRESENTATIVA REGIONALE CATEGORIA ALLIEVI UNDER 16	1302
3.3 CAMPIONATO FEMMINILE	1303
3.4 CAMPIONATO CALCIO A CINQUE	1303
3.5 CAMPIONATO PARALIMPICO 1° LIVELLO, 2° LIVELLO, 3° LIVELLO	1304

3.5.1 PUBBLICAZIONE COMUNICATO UFFICIALE	1304
4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.	1304
4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.	1304
4.1.1 ELENCO TEST MATCH AUTORIZZATI	1304
4.1.2 APPROVAZIONE TORNEI – <i>SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO</i>	1304
4.2 ATTIVITÀ DI BASE (S.G.S.)	1305
4.2.1 CONVOCAZIONI SELEZIONI TERRITORIALI U15 FEMMINILE	1305
4.2.2 RIUNIONE DELLE SOCIETÀ LOMBARDE DI CALCIO A CINQUE – ATTIVITÀ GIOVANILE SGS	1305
4.2.3 REFERTO, DISTINTE E FORM PER L'ATTIVITÀ DI BASE	1305
5. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA	1306
6. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	1312
6.1 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL CRL	1312
6.2 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL CRL	1312
7. RETTIFICHE	1315
8. LEGENDA	1316
LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA	1316

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.

Con il presente comunicato si pubblicano di seguito:

- ✚ C.U. n° 335 LND riguardante “Commissione Accordi Economici presso la L.N.D.”.
<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7508-comunicato-ufficiale-n-335-commissione-accordi-economici-presso-la-lnd/file>
- ✚ C.U. n° 337 LND riguardante “Beach Soccer”.
<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7521-comunicato-ufficiale-n-337-cu-6-beach-soccer/file>
- ✚ C.U. n° 338 LND riguardante “Beach Soccer”.
<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7522-comunicato-ufficiale-n-338-cu-n-7-beach-soccer/file>

2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.

Con il presente comunicato si pubblica di seguito:

- ✚ CIRCOLARE n°136 LND riguardante “Decisioni del Tribunale Antidoping”.
<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/7520-circolare-n-136-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping/file>

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO

Nessuna comunicazione

3.2 SEGRETERIA

3.2.1 RINVIO GARA ECCELLENZA GIRONE B

A seguito di comunicazione da parte di ATS MILANO CITTA METROPOLITANA, il CR Lombardia dispone il RINVIO a data da destinarsi della gara **ECCELLENZA** del GIRONE **B** tra **A.S. SANCOLOMBANO** vs **A.S.D. CALCIO CLUB MILANO** in programma in data 13 Giugno 2021.

3.2.2 RICHIESTA COOLING BREAK

Si comunica alle Società che è possibile, visto le alte temperature registrate, concordare con il Direttore di gara **COOLING BREAK** da effettuarsi a metà dei due tempi, orientativamente intorno al 25° minuto di ciascun tempo.

Queste interruzioni per ragioni mediche, possibili una sola volta per tempo, sono consentite dal regolamento della competizione, sia per dissetarsi (la cui durata non deve superare un minuto) sia per rinfrescarsi (“cooling break” da novanta secondi a tre minuti). Il tempo impiegato in queste fasi sarà conteggiato dall'Arbitro nei minuti di recupero.

3.2.3 ART. 109 SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE

Viste le numerose richieste che stanno pervenendo al Comitato Regionale Lombardia da calciatori per ottenere lo svincolo per inattività, si ricorda che, a seguito di decisioni emanate dal Tribunale Federale Nazionale della FIGC - Sezione Tesseramenti nelle scorse stagioni (si veda il **COMUNICATO UFFICIALE N. 21/TFN – s.s. 2018/2019**) relative a ricorsi proposti da giocatori tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività sportiva (art.109 NOIF) durante la stagione, riteniamo fondamentale ricordare – **a tutela delle Società** – che questa tipologia di svincolo (calciatore dilettante con vincolo pluriennale) può essere richiesta in qualsiasi momento della stagione sportiva.

Ne consegue che se la Società non è d'accordo, in quanto potrebbe usufruire delle prestazioni dell'atleta anche nella seconda parte della stagione sportiva, **(si riporta in tal senso il testo riguardante la sentenza di cui al c.u. sopracitato: “È altrettanto evidente che, in presenza di una richiesta di svincolo presentata nel corso del campionato, quando sono ancora da disputare più di quattro gare ufficiali, la Società ben può opporsi formalmente allo svincolo dimostrando il suo concreto interesse all'impiego del calciatore nel prosieguo del campionato in uno con l'intendimento di convocarlo nelle successive gare del campionato stesso”)**, dovrà effettuare opposizione entro 8 giorni dal ricevimento della raccomandata del calciatore. **Resta inteso che la mancata opposizione, nei termini previsti e nei modi prestabiliti, darà il benessere al Comitato Regionale per svincolare d'autorità il calciatore.**

Si riporta di seguito l'intero art. 109

Lo svincolo per inattività del calciatore è disciplinato dall'art. 109 delle N.O.I.F..

1. Il calciatore “non professionista” e “giovane dilettante” il quale, tesserato ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.

2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, **ENTRO IL 15 GIUGNO** o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitato Regionale competente, di essere incluso in “lista di svincolo”. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato Regionale.

3. La società può proporre opposizione, **entro otto giorni dal ricevimento della richiesta**, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Comitato Regionale e per conoscenza al calciatore. **L'opposizione va preannunciata al Comitato Regionale competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato.**

4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d' idoneità all'attività sportiva non rispettati dal calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il calciatore, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.

5. L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d'autorità dello stesso.

6. Nel caso di opposizione della società, il Comitato Regionale, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare al Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti Via Campania 47 – 00187 Roma. Il Comitato Regionale, in casi particolare può investire direttamente della richiesta di svincolo e della opposizione il Tribunale Federale Nazionale

7. La pendenza del reclamo non sospende l'efficacia della decisione del Comitato.

SVINCOLI ART. 109 ACCOLTI

2044502	BAYOUD ACHRAF	21/03/2002	CSD COLNAGHESE
6605466	BIFFI ALESSANDRO	19/03/2001	CSD COLNAGHESE
2651380	CRIPPA THOMAS	12/09/2001	CSD COLNAGHESE
5669998	PREKAJ KRISTIAN	27/12/1999	CSD COLNAGHESE
4792371	SPADOTTO MARCO	15/09/1996	CSD COLNAGHESE

SVINCOLI ART. 109 SPEDITI AD ALTRI COMITATI

5861920	COLOMBO RICCARDO	03/03/2001	USD BRIANZA OLGINATESE
RICHIESTA NON VALIDA, TIPOLOGIA DI SVINCOLO NON PREVISTO			

3.2.4 RILASCIO NULLA OSTA

Si comunica che il rilascio dei NULLA OSTA da parte delle società è consentito **ESCLUSIVAMENTE** nelle casistiche sancite dal comunicato ufficiale n.1 del SGS al punto 2.6 e al punto 9.5 circa la disciplina dei Tornei.

Si riportano qui sotto gli stralci dei suddetti punti del comunicato

2.6 RADUNI E PROVINI PER GIOVANI CALCIATORI

..... Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano organizzare Raduni di selezione, entro e non oltre il 30 Novembre 2020 sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione, per il tramite del Comitato Regionale LND territorialmente competente, al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che provvederà a concedere la relativa autorizzazione.....

.....Ai raduni possono partecipare soltanto giovani calciatori tesserati per Società della FIGC operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno, seppur di diversa regione, muniti del necessario “nulla osta” rilasciato dalla società di appartenenza. È assolutamente vietato il coinvolgimento di persone non tesserate, le quali, pertanto, non possono aver accesso né agli spogliatoi né al recinto di gioco.

I Comitati Regionali territorialmente competenti devono rilasciare le prescritte autorizzazioni, d’intesa con il Settore Giovanile e Scolastico, soltanto dopo aver accertato l’espletamento di tutte le formalità da parte delle Società richiedenti e devono esercitare, comunque, una azione di controllo del rispetto della normativa suddetta, disponendo, se necessario, nei confronti di eventuali trasgressori, il relativo deferimento ai competenti organi disciplinari. I Comitati Regionali territorialmente competenti debbono comunicare almeno 5 giorni prima della data di effettuazione del raduno, al Settore Giovanile e Scolastico, tutte le notizie e la documentazione ad esso relative.

PROVINI PRESSO LE SOCIETA’ (CALCIATORI SOTTOPOSTI A PROVA)

Vengono considerati “Provini”, le modalità con cui una società, convoca un giocatore di altra società presso la propria struttura per “sottoporlo a prova”, prevedendo l’inserimento in un proprio gruppo squadra. Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano sottoporre a prova giovani calciatori di età inferiore agli anni 16, sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione, per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente, al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che provvederà a concedere la relativa autorizzazione tenendo in considerazione le seguenti necessarie condizioni:

1. società possono sottoporre a prova un giovane calciatore di età compresa tra i 12 anni anagraficamente compiuti nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva (non per i nati nel 2009) ed i 16 anni, previo rilascio di regolare “nulla osta” da parte della società di appartenenza e che il giovane calciatore sia residente nella medesima regione o in provincia limitrofa alla sede della Società, seppur di diversa regione;

2. soltanto alle società che dimostrano di essere in possesso dei sotto indicati requisiti può essere concessa la possibilità di sottoporre a “prova” giovani calciatori di età compresa tra i 10 anni compiuti ed i 12 anni residenti nella medesima regione, o in provincia limitrofa alla sede della Società, seppur di diversa regione, e/o giovani calciatori di età compresa tra i 12 e i 16 anni provenienti da altra regione.....

....Le società devono attenersi alla seguente procedura:

- Le società che intendono “sottoporre a prova” un giocatore, chiedono autorizzazione preventiva (all’inizio della Stagione Sportiva e comunque entro e non oltre il 30 novembre 2020) in base ai requisiti sopraindicati, al Settore Giovanile e Scolastico (e per conoscenza al Comitato Regionale LND e al Coordinatore Federale Regionale SGS di appartenenza), con lettera a firma del legale rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile; - il Settore Giovanile e Scolastico, autorizza la società richiedente tramite la pubblicazione entro il 15 Dicembre di un comunicato ufficiale nazionale, che potrà essere aggiornato nel corso dell’anno;

- nel corso della Stagione Sportiva la società (preventivamente autorizzata) che intende “provare” giovani calciatori deve inviare comunicazione informativa solo ed esclusivamente al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico entro 24h precedenti dallo svolgimento della “prova” senza necessità di ricevere ulteriore autorizzazione;

- alla fine di ogni mese, le società devono inviare al Settore Giovanile e Scolastico un report dei calciatori che hanno “sottoposto a prova”, suddivisi per fascia d’età e gruppo-squadra. Le società autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori in età compresa tra i 10 e i 12 anni, possono utilizzare i giovani anche in occasione di gare amichevoli e/o Tornei Nazionali Tornei Nazionali Tornei Nazionali o Internazionali o Internazionali o Internazionali della categoria Esordienti nel numero massimo di tre calciatori, ovviamente, per poter usufruire di tale opportunità, la società deve aver ottenuto la necessaria autorizzazione all’inizio della stagione sportiva e rispettare le procedure sopra indicate.

Le società già autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori nella stagione sportiva 2019/2020, mantengono l’autorizzazione a sottoporre a prova i giovani calciatori anche nella corrente stagione sportiva, purché rinnovino la loro richiesta entro e non oltre il 30 Settembre 2020, con le informazioni necessarie di cui sopra. Qualora non fosse effettuato il rinnovo alla società richiedente verrà revocata l’autorizzazione per l’intera stagione sportiva...

9.3 Modalità organizzative dei Tornei

9.5 Prestiti

I prestiti sono consentiti esclusivamente nelle categorie Allievi e Giovanissimi per un numero massimo di tre giocatori per squadra, il cui utilizzo è subordinato all’autorizzazione del Torneo da parte della FIGC, nel rispetto dello specifico regolamento. Non è pertanto necessaria altra documentazione o richiesta aggiuntiva, essendo un’opportunità già prevista nel regolamento del Torneo.

A tal proposito si precisa che i giovani calciatori in prestito possono partecipare ad allenamenti con la società per la quale è stato concesso il nulla osta, limitatamente al periodo strettamente collegato alla partecipazione del Torneo stesso.

I prestiti sono vietati nelle categorie Pulcini ed Esordienti, fatto salvo quanto di seguito specificato.

Si allega di sotto il C.U. 79 del Settore Giovanile Scolastico con l’elenco delle società alle quali è stata autorizzata l’organizzazione di provini e raduni.

<https://www.figc.it/media/136405/cu-n79-sgs-aggiornamento-elenco-club-autorizzati-per-raduni-e-provini-ss2020-2021-del-11-05-2021.pdf>

3.2.5 CONVOCAZIONE PER TORNEO NAZIONALE EUSALP 2021 3° EDIZIONE - RAPPRESENTATIVA REGIONALE CATEGORIA ALLIEVI UNDER 16

Si portano a conoscenza di tutte le società le convocazioni della Rappresentativa del Comitato Regionale Lombardia impegnata al prossimo Torneo EUSALP, che si svolgerà in Trentino dal 16 al 20 giugno 2021.

Trattandosi di competizione riconosciuta di preminenza nazionale i tesserati saranno sottoposti a protocollo federale e comprenderà test antigenici.

I sotto elencati giocatori e i componenti della Rappresentativa Lombarda sono convocati secondo il seguente programma:

Martedì 15 giugno p.v. alle ore 13.00 presso il CR Lombardia di Via Pitteri 95/2 a Milano per eseguire IL TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO e IL RITIRO DEL MATERIALE.

Mercoledì 16 giugno p.v. alle ore 13.00 presso il CR Lombardia di Via Pitteri 95/2 a Milano per la partenza.

Si rammenta che i terreni di gioco sono in erba sintetica e naturale

Gli stessi dovranno presentarsi ai Responsabili **del Comitato Regionale con il documento di riconoscimento, e importantissimo l'autocertificazione (che si trova negli allegati al comunicato).**

Le Società interessate provvederanno ad avvertire i propri giocatori con la massima precisione.

Solo per qualsiasi impedimento è fatto obbligo comunicare tramite **email crltorneisgs@lnd.it** la motivazione, corredata da pezza giustificativa, entro e non oltre **Lunedì 14 giugno 2021** (orario ufficio).

E' fatto modo per ulteriori altre necessità contattare telefonicamente i responsabili Sig. **Pedrazzini** al nr. 3357326167 e Sig. **Arosio** al nr. 3311460443.

Si ricorda che la mancata adesione alla convocazione, senza giustificate motivazioni, può comportare il deferimento agli Organi Disciplinari, ai sensi dell'Art. 76 delle N.O.I.F., sia delle Società che dei giocatori.

La Rappresentativa del C.R. Lombardia alloggerà presso HOTEL RIO in via Diaz 34 Caderzone Terme (TN) 38080.

STAFF DIRIGENZIALE E TECNICO

Capo Delegazione	Sig. Arosio Martino
Dirigente Accompagnatore	Sig. D'Angelis Giovanni
Tecnico	Sig. Medici Matteo
Vice Tecnico	Sig. Venantini Davide
Medico	Dott. Bologna Marco
Fisioterapista	Sig. Sindoni Francesco

ALCIONE MILANO	CAIMI LORENZO	PONTE SAN PIETRO	FERRARI MATTEO
	FORESTI LEONARDO	TRITIUM CALCIO 1908	GERVASONI MIRKO
	LAURIOLA LORENZO	UESSE SARNICO 1908	BERBERI JULIANO
AUSONIA 1931	BAROTAC CLAUDE JOUARD		FEKETE MARKO
BRIANZA OLGINATESE	CONSOLONI LEONARDO		MUCA NICOLAS
	GARAVINI LEONARDO	VARESINA SPORT	CARRINO LORIS
CIMIANO CALCIO	DE LEO LORENZO ANDREA	VILLA VALLE	PIZZABALLA DAVIDE
ENOTRIA 1908	DI RACO MATTIA DANIELE		RAVASIO MANUEL
	PELLEGRINO ALESSANDRO	VIS NOVA GIUSSANO	BERALDO SIMONE
MASSERONI MARCHESE	MOZZON PIETRO		MASTROLEMBO VENTUR LUCA

Si ringraziano le società per la fattiva collaborazione.

VARIAZIONE GARE **L.N.D.**

Nessuna comunicazione

3.3 CAMPIONATO FEMMINILE

Nessuna comunicazione

VARIAZIONE GARE **CALCIO FEMMINILE**

Nessuna comunicazione

3.4 CAMPIONATO CALCIO a CINQUE

Nessuna comunicazione

VARIAZIONE GARE **CALCIO a 5**

Nessuna comunicazione

3.5 CAMPIONATO PARALIMPICO 1°LIVELLO, 2°LIVELLO, 3°LIVELLO

3.5.1 PUBBLICAZIONE COMUNICATO UFFICIALE

Nessuna comunicazione

4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.

4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.

4.1.1 ELENCO TEST MATCH AUTORIZZATI

Di seguito si pubblica **PROGRAMMA TEST MATCH** autorizzati dal SGS REGIONALE.

Test MATCH **FEMMINILE UNDER 17**

DATA	SQUADRA	SQUADRA	ORARIO	CAMPO
13/06/21	ATALANTA B.C. SPA	A.C. MONZA S.P.A.	15,00	C.S. BORTOLOTTI (E.A.) – Codice 2778 CORSO EUROPA,46 - CISERANO

Test MATCH **FEMMINILE UNDER 15**

DATA	SQUADRA	SQUADRA	ORARIO	CAMPO
13/06/21	ATALANTA B.C. SPA	A.C. MONZA S.P.A.	15,30	C.S. BORTOLOTTI (E.A.) – Codice 2778 CORSO EUROPA,46 - CISERANO

4.1.2 APPROVAZIONE TORNEI – SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

Si comunica l'avvenuta **APPROVAZIONE** dei seguenti tornei:

N°	DENOMINAZIONE TORNEO	SOCIETÀ ORGANIZZATRICE	CATEGORIA	DATA INIZIO	DATA FINE
53	1 ART SERR	POL. D. SANGIORGIO MOLTENO	R PC	19.06.21	20.06.21
54	MUNDIALITO 2021	ROZZANO CALCIO	P E-P-PC-PA	12.06.21	27.06.21
55	D'INIZIO D'ESTATE	POL. CILIVERGHE DI MAZZANO	P A	19.06.21	20.06.21
56	13° FROG CUP 2021	FROG MILANO	P E	20.06.21	-
57	QUADRANGOLARE DI FINE STAGIONE	POL. COLLEBEATO	P G-E	12.06.21	20.06.21
58	SUMMER CUP	CALCIO CANEGRATE	R E-PC	13.06.21	-
59	1° MEMORIAL FRANCO SALA	OLGIATE MOLGORA	R E	13.06.21	-
60	PUMA YOUNG TWO	US ALDINI	P E	12.06.21	-

ATTENZIONE:

Si comunica che sul Sito del Comitato Regionale Lombardia nella sezione Modulistica sono disponibili tutti i moduli e regolamenti (Stagione Sportiva 2020/2021) necessari per poter richiedere Tornei e Amichevoli del settore SGS.

VARIAZIONE GARE **S.G.S.**

Nessuna comunicazione

4.2 ATTIVITÀ DI BASE (S.G.S.)

4.2.1 CONVOCAZIONI SELEZIONI TERRITORIALI U15 FEMMINILE

In allegato le convocazioni delle selezioni territoriali U15 femminili.

- Zona 2 Meda (MB) prevista Venerdì 18 Giugno ore 14,15.
- Zona 3 Cologno al Serio (BG) prevista mercoledì 16 giugno ore 14,30.

4.2.2 RIUNIONE DELLE SOCIETÀ LOMBARDE DI CALCIO A CINQUE – ATTIVITÀ GIOVANILE SGS

Il Settore Giovanile Scolastico ha indetto per MARTEDÌ 22 GIUGNO 2021 alle ore 20:15 una riunione con tutte le Società di Calcio a Cinque, avente come punto all'ordine del giorno:

- PROGRAMMA ATTIVITÀ GIOVANILI SGS PER LA STAGIONE 2021/22

La riunione sarà effettuata attraverso la piattaforma MEET.

Il link per prendere parte alla riunione sarà comunicato alle Società interessate mediante e-mail.

Si invitano pertanto le società a scaricare sui propri dispositivi detta piattaforma.

4.2.3 REFERTO, DISTINTE E FORM PER L'ATTIVITÀ DI BASE

Per l'attività prevista dal Settore Giovanile e Scolastico della Lombardia, si dovrà utilizzare **unicamente il referto pubblicato nelle scorse settimane** che prevede al suo interno anche lo spazio per le distinte. Tale referto dovrà essere caricato compilando il form dal seguente link <https://forms.gle/ULjVAW4muXvtPadG8> da un dirigente della squadra ospitante tassativamente entro il martedì successivo allo svolgimento della gara stessa.

Non servirà pertanto altro documento o calcolo di punteggi, i bonus verranno infatti aggiunti dai Collaboratori SGS territorialmente competenti al termine dei gironi. Si ricorda, che la scadenza perentoria per il completamento dei gironi è fissata per il giorno 20.06.21.

ECCELLENZA

RECUPERO D'UFFICIO

GIRONE B

Data Gara	N° Gio r.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
16/06/2021	7A	PAVIA 1911	ALCIONE MILANO		20:30		
20/06/2021	10A	CALCIO CLUB MILANO	PAVIA 1911		15:30		
23/06/2021	11A	SANCOLOMBANO	CALCIO CLUB MILANO		18:00		

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/06/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 6 Giornata - A

ALCIONE MILANO SSD A RL	- SANT ANGELO	3 - 1	
-------------------------	---------------	-------	--

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/05/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 7 Giornata - A

PAVIA 1911 S.S.D. A R.L.	- ALCIONE MILANO SSD A RL	-	W
--------------------------	---------------------------	---	---

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/06/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A

BASE 96 SEVESO	- GAVIRATE CALCIO	1 - 1	
BRIANZA OLGINATESE	- ARDOR LAZZATE	1 - 0	
CASTANESE	- MILANO CITY B.G. F.C.	1 - 4	
SESTESE CALCIO	- LUCIANO MANARA	5 - 0	
VARESINA SPORT C.V.	- PONTELAMBRESE	3 - 1	

GIRONE B - 10 Giornata - A

ALCIONE MILANO SSD A RL	- CITTA DI SANGIULIANO 1968	1 - 3	
AVC VOGHERESE 1919	- ACCADEMIAPAVESE S.GENESIO	0 - 0	
CALCIO CLUB MILANO	- PAVIA 1911 S.S.D. A R.L.	-	W
R.C. CODOGNO 1908	- SANT ANGELO	1 - 3	
SETTIMO MILANESE	- SANCOLOMBANO	1 - 0	

GIRONE C - 10 Giornata - A

ATLETICO CASTEGNATO	- VALCALEPIO F.C. A R.L.	2 - 3	
CILIVERGHE MAZZANO	- LEMINE ALMENNO CALCIO	5 - 0	
LEON SSD A R.L.	- ZINGONIA VERDELLINO	3 - 4	
LUMEZZANE VGZ ASD	- MAPELLO A R.L.	5 - 0	
SPERANZA AGRATE	- CASTIGLIONE A.S.D.	3 - 2	

RINVIO D'UFFICIO GARA DEL 13/06/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 11 Giornata - A			
SANCOLOMBANO	- CALCIO CLUB MILANO	-	W

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Dott. Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Piazza Edoardo, con la collaborazione del sig. Di Martino Enzo e Merati Giordano, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 6/ 6/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 ATLETICO CASTEGNATO

Per comportamento gravemente e ripetutamente offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell'Assistente Ufficiale.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (III INFR)

SPILLI MARCO (VARESINA SPORT C.V.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA FINO AL 23/ 6/2021

LALLO ANGELO (SANCOLOMBANO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FESTINESE MATTEO
TOMMASO (ALCIONE MILANO SSD A RL)

RONCHI ANDREA (ARDOR LAZZATE)

CALVIELLO JACOPO (AVC VOGHERESE 1919)

TARASCO ANDREA (BRIANZA OLGINATESE)

MARI LORENZO (LEON SSD A R.L.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SALCONE GIANMARCO (ACCADEMIAPAVESE
S.GENESIO)

TAMBUSSI LEONARDO (ACCADEMIAPAVESE
S.GENESIO)

CAPELLI THOMAS (ATLETICO CASTEGNATO)

CAVALIERE ANDREA ELVIO (AVC VOGHERESE 1919)

SABATUCCI FRANCESCO (CITTA DI SANGIULIANO 1968)

PESCARA MONTESINO
CRISTIAN MAXIM (GAVIRATE CALCIO)

ALPOLI ANDREA (SANT ANGELO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BRUGNI LORENZO (ACCADEMIAPAVESE
S.GENESIO)

CAVALCANTE MAICOL (ARDOR LAZZATE)

GAYE IDRISIA (ATLETICO CASTEGNATO)

RUSCONI RUGGERO (ATLETICO CASTEGNATO)

FASOLI FABIO (AVC VOGHERESE 1919)

MANGILI ENRICO (CASTIGLIONE A.S.D.)

AMMONIZIONE (VII INFR)

CALANDRA ANDREA (PONTELAMBRESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

FILADELFIA FABIO	(ALCIONE MILANO SSD A RL)	FRIGERIO ALESSANDRO	(ARDOR LAZZATE)
PEVERELLI ANDREA	(ARDOR LAZZATE)	SCHINETTI MATTEO	(BASE 96 SEVESO)
FALL AMETH	(BRIANZA OLGINATESE)	CHIARINI ENRICO	(CASTIGLIONE A.S.D.)
MAZZEI LEONARDO	(CITTA DI SANGIULIANO 1968)	SCACCABAROZZI NICOLO	(LEON SSD A R.L.)
FRIGERIO CHRISTIAN	(SESTESE CALCIO)	FARINA MANUEL MARIA	(SPERANZA AGRATE)
BRESCIANINI MICHELE	(VALCALEPIO F.C. A R.L.)	KATE THOMA	(VARESINA SPORT C.V.)
LAMBIASE ALESSANDRO	(ZINGONIA VERDELLINO)		

AMMONIZIONE (II INFR)

RAGUCCI NICOLO	(ACCADEMIAPAVESE S.GENESIO)	DELLA VOLPE MATTEO	(ALCIONE MILANO SSD A RL)
MORATTI RICCARDO	(ALCIONE MILANO SSD A RL)	SELPA ESTEBAN	(ALCIONE MILANO SSD A RL)
BARRESI ROSARIO	(ATLETICO CASTEGNATO)	BARBERA SIMONE	(BASE 96 SEVESO)
SEGATO NICOLA	(BRIANZA OLGINATESE)	BECCHI ANDREA	(CASTANESE)
GRECO RICCARDO	(CASTANESE)	GHIRARDI ANDREA	(CASTIGLIONE A.S.D.)
BONSERI MATTIA	(LEON SSD A R.L.)	SEJDO VELISHA	(MILANO CITY B.G. F.C.)
CANNATARO ALESSANDRO	(PONTELAMBRESE)	SPEDINI MATTEO	(SANCOLOMBANO)
LUNGHİ RICCARDO	(SESTESE CALCIO)	SPAGGIARI NICHOLAS	(SETTIMO MILANESE)
BRIGNANI DARIO	(SPERANZA AGRATE)	CASSINELLI CRISTIAN	(VALCALEPIO F.C. A R.L.)
UBBIALI FABIO	(VALCALEPIO F.C. A R.L.)	MICHELETTI AWOH EDILE JUNIOR LA	(ZINGONIA VERDELLINO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MARINONI FEDERICO	(ALCIONE MILANO SSD A RL)	MATTI FRANCESCO	(AVC VOGHERESE 1919)
PIZZINI DAVIDE	(BRIANZA OLGINATESE)	COLONNA EMANUELE FILIBE	(CITTA DI SANGIULIANO 1968)
SINICCO SCALI ALESSANDRO	(GAVIRATE CALCIO)	MOREO DAVIDE	(LEON SSD A R.L.)
CASTAGNA DAVIDE	(PONTELAMBRESE)	GALATA ANGELO	(PONTELAMBRESE)
MAVROV MITKO	(R.C. CODOGNO 1908)	RANTIER JULIEN	(R.C. CODOGNO 1908)
GALLI MATTEO	(SANT ANGELO)	CIPULLO NICOLO	(SETTIMO MILANESE)
VIRZI ANTONIO ALESSAN	(SETTIMO MILANESE)	BONISSI CRISTIAN	(SPERANZA AGRATE)
INVERSINI DAVIDE	(VALCALEPIO F.C. A R.L.)	ANZANO ALESSANDRO	(VARESINA SPORT C.V.)
SCHIEPPATI MICHELE	(VARESINA SPORT C.V.)	BONACINA MATTEO	(ZINGONIA VERDELLINO)

GARE DEL 9/ 6/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

NEGRI CHRISTIAN (ALCIONE MILANO SSD A RL)

AMMONIZIONE (II INFR)

MARINONI FEDERICO	(ALCIONE MILANO SSD A RL)	RUZZONI MARCO	(ALCIONE MILANO SSD A RL)
SCARAMUZZA ROBERTO	(ALCIONE MILANO SSD A RL)	BERTANI CRISTIAN	(SANT ANGELO)
CRISTOFOLI FABIO	(SANT ANGELO)	VAGLIO RICCARDO	(SANT ANGELO)

AMICHEVOLE

JUNIORES

GARA DEL 05/06/2021 SALICEVALLESTAFFORA - BRONI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA FINE AL 23/06/2021

GJOKAJ EDOARDO (BRONI)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 23/06/2021

PESATO VITTORIO (BRONI)

ALLIEVE REG.LI UNDER 17 FEMM. VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE PROGRAMMAZIONE GARE

TEST MATCH

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
12/06/2021	12 A	MILAN SPA	JUVENTUS		15:30	10:30	
13/06/2021	10 A	RIOZZESE COMO SRL	MILAN SPA		10:30		C.S.COMUNALE N.1-(E.A.) APPIANO GENTILE LOC.SOMIGLIANA VIALE DELLO SPORT
13/06/2021	13 A	ATALANTA B.C. SPA	MONZA S.P.A.		15:00		

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/06/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

TEST MATCH - 9 Giornata - A			
ATALANTA B.C. SPA	- TORINO S.P.A.	2 - 5	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/06/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

TEST MATCH - 11 Giornata - A			
MILAN SPA	- GENOA CRICKET F.C. SPA	4 - 1	

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Dott. Rinaldo Meles, assistito dal Sostituto Giudice Sig. Scorziello Carmine e dal rappresentante dell'A.I.A. Pedrani Ezio ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 6/ 6/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

LA SALA SARA

(TORINO S.P.A.)

GIOV.ME REG.LI UNDER 15 FEMM. VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE

PROGRAMMAZIONE GARE

TEST MATCH

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
13/06/2021	8 A	ATALANTA B.C. SPA	MONZA S.P.A.		15:30	15:00	

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/06/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

TEST MATCH - 7 Giornata - A			
MILAN SPA	- GENOA CRICKET F.C. SPA	7 - 1	

TORNEI SGS

TORNEO "MEMORIAL FELICE GENOVESE"

Allievi under 17

Gara del 04/06/2021

C.O.B 91 - RONDINELLA

AMMENDA ALLE SOCIETA'

EURO 100,00

SOCIETA' C.O.B. 91

Perché a fine gara propri sostenitori, alcuni dei quali non identificati, partecipavano ad una rissa con i tesserati avversari.

SOCIETA' RONDINELLA

Perché a fine gara propri sostenitori, alcuni dei quali non identificati, partecipavano ad una rissa con i tesserati avversari.

TORNEO "FELICE GENOVESE"

Giovanissimi under 15

Gara del 05/06/2021

BASE 96 – PCG BRESSO

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA FINO AL 23 GIUGNO 2021

PASTORESSA LUIGI (PCG BRESSO)

CIRINO SIMONE (PCG BRESSO)

6. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

6.1 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL CRL

Nessuna Comunicazione

6.2 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL CRL

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE LOMBARDIA

RIUNIONE DEL 3/06/2021

Collegio Giudicante: Avv. Sergio Carnevale (Presidente), Avv. Giuseppe Grasso, Avv. Andrea Bellantuono (Componenti) Rag. Orazio Serafino (Segretario)

Deferimento del Procuratore Federale del 18 gennaio 2021 a carico di:

DENIS ZEFI, per rispondere della violazione del principio di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui ai previgenti artt. 4, comma 1 e 32 comma 2 del C.G.S in relazione all'art. 40, comma 6, delle NOIF per aver in data 30/10/2020 in occasione della richiesta di tesseramento con la società G.S.D. MARIO ZANCONTI, presumibilmente nella sede della stessa, dichiarato, mentendo, di non essere mai stato tesserato per società affiliate a Federazione estere.

G.S.D MARIO ZANCONTI, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del C.G.S., dei comportamenti posti in essere dal Sig. Denis Zefi nell'interesse della quale ha svolto attività al momento della commissione dei fatti.

Il Tribunale Federale Territoriale, letto l'atto del deferimento esperiti gli incumbenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale;

- preso atto che in occasione della riunione del 03 giugno 2021 il Rappresentante della Procura Federale chiedeva di comminare alla società deferita G.S.D MARIO ZANCONTI Euro 500,00 di ammenda e al calciatore due giornate di squalifica

OSSERVA

Dagli atti risulta provato che il calciatore minore, DENIS ZEFI, quando non era ancora tesserato per la società G.S.D MARIO ZANCONTI ha consegnato a quest'ultima una dichiarazione scritta nella quale il calciatore attestava contrariamente al vero di non essere stato tesserato per una federazione estera.

A fronte di tale comportamento, il calciatore deve ritenersi responsabile per la dichiarazione rilasciata al momento del tesseramento in violazione delle norme in epigrafe indicate.

Al contrario la società deferita non può essere ritenuta responsabile in relazione a siffatta dichiarazione nemmeno per responsabilità oggettiva.

Infatti tale dichiarazione mendace del calciatore, DENIS ZEFI, è avvenuta in un momento antecedente al tesseramento del calciatore stesso con assoluta impossibilità da parte della società di poter effettuare qualsivoglia verifica sulla veridicità di quanto ivi affermato e/o contenuto.

Pertanto, la Società deferita in quel frangente non poteva far altro che prendere atto di quanto ivi contenuto, senza poter quindi assumersi alcuna responsabilità in merito.

Ne consegue che il calciatore DENIS ZEFI andrà condannato per la violazione delle norme federali di cui ai previgenti artt. 4, comma 1 e 32 comma 2 del C.G.S in relazione all'art. 40, comma 6, delle NOIF e la G.S.D. MARIO ZANCONTI deve essere mandata assolta per non aver commesso il fatto.

Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Territoriale

CONDANNA

DENIS ZEFI alla squalifica di due giornate da scontarsi non appena sarà regolarmente tesserato;

ASSOLVE

la società G.S.D. MARIO ZANCONTI e manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

Deferimento del Procuratore Federale del 20 gennaio 2021 a carico di:

JUAN JOSE GOMEZ GUIRALES, per rispondere della violazione del principio di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui ai previgenti artt. 4, comma 1 e 32 comma 2 del C.G.S in relazione all'art. 40, comma 6, delle NOIF per aver in data 30/10/2020 in occasione della richiesta di tesseramento con la società FCD BRERA, presumibilmente nella sede della stessa, dichiarato, mentendo, di non essere mai stato tesserato per società affiliate a Federazione estere.

FCD BRERA per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del C.G.S., dei comportamenti posti in essere dal Sig. JUAN JOSE GOMEZ GUIRALES nell'interesse della quale ha svolto attività al momento della commissione dei fatti.

Il Tribunale Federale Territoriale, letto l'atto del deferimento esperiti gli incumbenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale;

- preso atto che in occasione della riunione del 03 giugno 2021 il Rappresentante della Procura Federale chiedeva di comminare alla società deferita FCD BRERA Euro 500,00 di ammenda e al calciatore QUATTRO giornate di squalifica

OSSERVA

Dagli atti risulta provato che il calciatore JUAN JOSE GOMEZ GUIRALES, quando non era ancora tesserato per la società FCD BRERA, ha consegnato a quest'ultima una dichiarazione scritta nella quale il calciatore attestava contrariamente al vero di non essere stato tesserato per una federazione estera.

A fronte di tale comportamento, il calciatore deve ritenersi responsabile per la dichiarazione rilasciata al momento del tesseramento in violazione delle norme in epigrafe indicate.

Al contrario la società deferita non può essere ritenuta responsabile in relazione a siffatta dichiarazione nemmeno per responsabilità oggettiva.

Infatti tale dichiarazione mendace del calciatore, JUAN JOSE GOMEZ GUIRALES, è avvenuta in un momento antecedente al tesseramento del calciatore stesso con assoluta impossibilità da parte della società di poter effettuare qualsivoglia verifica sulla veridicità di quanto ivi affermato e/o contenuto.

Pertanto, la Società deferita in quel frangente non poteva far altro che prendere atto di quanto ivi contenuto, senza poter quindi assumersi alcuna responsabilità in merito.

Ne consegue che il calciatore JUAN JOSE GOMEZ GUIRALES andrà condannato per la violazione delle norme federali di cui ai previgenti artt. 4, comma 1 e 32 comma 2 del C.G.S in relazione all'art. 40, comma 6, delle NOIF e la FCD BRERA deve essere mandata assolta per non aver commesso il fatto.

Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Territoriale

CONDANNA

JUAN JOSE GOMEZ GUIRALES alla squalifica di DUE giornate da scontarsi non appena sarà regolarmente tesserato;

ASSOLVE

la società FCD BRERA e manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

Deferimento del Procuratore Federale del 19 febbraio 2021 a carico di:

CIGNER ROLY MOSQUEIRA ARIAS, per rispondere della violazione del principio di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui ai previgenti artt. 4, comma 1 e 32 comma 2 del C.G.S in relazione all'art. 40, comma 6, delle NOIF per aver in data 30/10/2020 in occasione della richiesta di tesseramento con la società FCD BRERA, presumibilmente nella sede della stessa, dichiarato, mentendo, di non essere mai stato tesserato per società affiliate a Federazione estere.

FCD BRERA per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del C.G.S., dei comportamenti posti in essere dal Sig. CIGNER ROLY MOSQUEIRA ARIAS nell'interesse della quale ha svolto attività al momento della commissione dei fatti.

Il Tribunale Federale Territoriale, letto l'atto del deferimento esperiti gli incumbenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale;

- preso atto che in occasione della riunione del 03 giugno 2021 il Rappresentante della Procura Federale chiedeva di comminare alla società deferita FCD BRERA Euro 500,00 di ammenda e al calciatore QUATTRO giornate di squalifica

OSSERVA

Dagli atti risulta provato che il calciatore CIGNER ROLY MOSQUEIRA ARIAS, quando non era ancora tesserato per la società FCD BRERA, ha consegnato a quest'ultima una dichiarazione scritta nella quale il calciatore attestava contrariamente al vero di non essere stato tesserato per una federazione estera.

A fronte di tale comportamento, il calciatore deve ritenersi responsabile per la dichiarazione rilasciata al momento del tesseramento in violazione delle norme in epigrafe indicate.

Al contrario la società deferita non può essere ritenuta responsabile in relazione a siffatta dichiarazione nemmeno per responsabilità oggettiva.

Infatti tale dichiarazione mendace del calciatore, CIGNER ROLY MOSQUEIRA ARIAS, è avvenuta in un momento antecedente al tesseramento del calciatore stesso con assoluta impossibilità da parte della società di poter effettuare qualsivoglia verifica sulla veridicità di quanto ivi affermato e/o contenuto.

Pertanto, la Società deferita in quel frangente non poteva far altro che prendere atto di quanto ivi contenuto, senza poter quindi assumersi alcuna responsabilità in merito.

Ne consegue che il calciatore CIGNER ROLY MOSQUEIRA ARIAS andrà condannato per la violazione delle norme federali di cui ai previgenti artt. 4, comma 1 e 32 comma 2 del C.G.S in relazione all'art. 40, comma 6, delle NOIF e la FCD BRERA deve essere mandata assolta per non aver commesso il fatto.

Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Territoriale

CONDANNA

CIGNER ROLY MOSQUEIRA ARIAS alla squalifica di DUE giornate da scontarsi non appena sarà regolarmente tesserato;

ASSOLVE

la società FCD BRERA e manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

7. RETTIFICHE

Nessuna Comunicazione

8. LEGENDA

LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA

- A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
- B SOSPESA PRIMO TEMPO
- D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
- F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
- G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- H RECUPERO D'UFFICIO
- I SOSPESA SECONDO TEMPO
- K RECUPERO PROGRAMMATO
- M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO
- P POSTICIPO
- R RAPPORTO NON PERVENUTO
- U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
- W GARA RINVIATA
- Y RISULTATI di RAPPORTI PERVENUTI in RITARDO

IL SEGRETARIO

Maria Cassetti

IL PRESIDENTE

Carlo Tavecchio

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO IN MILANO IL 10 Giugno 2021
